



Scuola Superiore di Protezione Civile





Scuola Superiore di Protezione Civile



Corso per volontari di protezione civile

La legislazione di Protezione Civile



Cav. Luigi Fasani



La legislazione

1970 Legge 996

“Norme sul soccorso e l’assistenza alle persone colpite da calamità”

1992 Legge 225

“Istituzione del servizio Nazionale della Protezione Civile”

1998 D.Lgs. 112

“ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”

2004 L.R.16

“ Testo unico delle disposizioni Regionali in materia di protezione civile”



Legge 225 del 1992

Art. 1 E' istituito il Servizio Nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.



Legge 225 del 1992

***Art. 2 Ai fini dell'attività di protezione civile
gli eventi si distinguono in:***

***a) eventi naturali o connessi con la attività
dell'uomo che possono essere
fronteggiati mediante interventi attuabili
dai singoli enti o amministrazioni
competenti in via **ordinaria**.***



Legge 225 del 1992

***Art. 2 Ai fini dell'attività di protezione civile
gli eventi si distinguono in:***

***b) eventi naturali o connessi con la attività
dell'uomo che per loro natura ed
estensione comportano l'intervento
coordinato di più enti o amministrazioni
competenti in via **ordinaria.*****



Legge 225 del 1992

***Art. 2 Ai fini dell'attività di protezione civile
gli eventi si distinguono in:***

***c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi
che, per intensità ed estensione,
debbono essere fronteggiati con mezzi e
poteri **straordinari.*****



Scuola Superiore di Protezione Civile



Legge 225 del 1992

Art. 3 Sono attività di protezione civile quelle volte alla *previsione* e *prevenzione* delle varie ipotesi di rischio, al *soccorso* delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta al *superamento della emergenza*.



Legge 225 del 1992

Art. 3 *previsione*

Attività diretta alla conoscenza dei fenomeni calamitosi:

- ***suolo (terremoti, frane, valanghe, eruzioni vulcaniche)***
- ***aria e clima (inquinamento, uragano, trombe d'aria)***
- ***acqua (inquinamento, siccità, esondazioni, crollo di dighe)***
- ***incendi (urbani, industriali, boschivi)***
- ***eventi antropici (incidenti aerei, ferroviari, stradali, navali, black out elettrici)***
- ***sanità (epidemie naturali, pandemie, virus)***

Scuola Superiore di Protezione Civile

Legge 225 del 1992

Art. 3 *prevenzione*

Attività volte a impedire il verificarsi e ridurre l'incidenza di danni a cose e persone

- ***interventi di contenimento della vulnerabilità di particolari edifici (scuole, ospedali)***
- ***interventi sul territorio per ridurre la vulnerabilità***
- ***interventi di contenimento nel rischio negli insediamenti industriali***
- ***i vincoli urbanistici di destinazione delle aree***
- ***l'educazione e l'informazione preventiva alla popolazione***



Legge 225 del 1992

Art. 3 soccorso

Attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza



Legge 225 del 1992

Art. 3 superamento dell'emergenza

Attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie alla ripresa delle normali condizioni di vita



Scuola Superiore di Protezione Civile



Legge 225 del 1992

Art. 6 Sono componenti del servizio nazionale della Protezione Civile:

- 1) Le Amministrazioni dello Stato***
- 2) Le Regioni***
- 3) Le Province***
- 4) I Comuni (e le comunità montane)***

Le stesse devono provvedere all'attuazione delle attività di Protezione Civile secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze.

Legge 225 del 1992

Art. 14 Competenze del Prefetto

- **1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.**
- **2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 art. 2 il Prefetto :**



Scuola Superiore di Protezione Civile



Legge 225 del 1992

- ***a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio del Ministero dell'Interno;***
- ***b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;***



Legge 225 del 1992

- ***c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;***
- ***d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica***



Legge 225 del 1992

- ***3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 art. 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso art. 5***



Legge 225 del 1992

- ***4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi d'emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.***



Circolare 30 settembre 2002

DPC/CG/0035114

Ripartizione delle competenze amministrative
in materia di protezione civile

2. Livelli di responsabilità e gestione delle emergenze



Scuola Superiore di Protezione Civile



Circolare 30 settembre 2002

Una volta verificatosi l'evento, il Prefetto, coerentemente con quanto pianificato in sede locale dai competenti enti territoriali, assicurerà, agli stessi, il concorso dello Stato e delle relative strutture periferiche per l'attuazione degli interventi di protezione civile, attivando quindi tutti i mezzi ed i poteri di competenza statale, e così realizzando quella insostituibile funzione di "cerniera" con le ulteriori risorse facenti capo agli altri enti pubblici.



Scuola Superiore di Protezione Civile



Circolare 30 settembre 2002

Il Prefetto, anteriormente all'adozione delle ordinanze di protezione civile, è l'unico soggetto deputato ad assumere iniziative di carattere straordinario, appunto in quanto rappresentante in loco dello Stato e quindi legittimato in via esclusiva a derogare all'ordinamento giuridico vigente.



Centro Coordinamento Soccorsi

Il C.C.S. viene attivato dall'U.T.G. quando si verificano emergenze di tipo b) e c).

Il C.C.S. è composto dai funzionari degli enti e delle istituzioni interessate alla gestione dell'emergenza

Le funzioni di supporto previste al C.C.S. sono 14 e fra queste il volontariato di protezione civile occupa la funzione 4



Legge 225 del 1992

Art. 15 comma 1

Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni Comune **può dotarsi** di una struttura di protezione civile.



Legge 225 del 1992

Art. 15 comma 3

Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nello ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.



Legge 225 del 1992

Art. 15 comma 4

Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto.



Strutture operative del servizio Nazionale

Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della protezione civile:

- a) Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quale componente fondamentale della protezione civile***
- b) Le Forze Armate***
- c) Le forze di Polizia (P.S.-C.C.-G.d.F.)***
- d) Il Corpo Forestale dello Stato***
- e) I servizi tecnici nazionali***
- f) I gruppi nazionali di ricerca scientifica, l'Istituto Nazionale di geofisica***
- g) La Croce Rossa Italiana***
- h) Le strutture del servizio sanitario nazionale***
- i) Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino***
- j) Le organizzazioni di volontariato***



Scuola Superiore di Protezione Civile



D.Lgs. 112 del 1998

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59

– Capo VIII – Protezione Civile



D.Lgs. 112 del 1998

Funzioni conferite alle Regioni

- 1 La Predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi***
- 2 L'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei VV.F.***
- 3 Gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi***
- 4 L'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi***



Scuola Superiore di Protezione Civile



D.Lgs. 112 del 1998

Funzioni conferite alle Regioni

5 Lo spegnimento degli incendi boschivi

6 La dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati

7 Gli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato



Scuola Superiore di Protezione Civile

D.Lgs. 112 del 1998

Funzioni conferite alle Province

- 1 L'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi***
- 2 La predisposizione dei piani provinciali di emergenza***
- 3 La vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi***



Scuola Superiore di Protezione Civile

D.Lgs. 112 del 1998

Funzioni conferite ai Comuni

- 1 Attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi***
- 2 L'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale***
- 3 La predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza***



Scuola Superiore di Protezione Civile



D.Lgs. 112 del 1998

Funzioni conferite ai Comuni

- 4 L'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza***
- 5 La vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti***
- 6 L'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale.***



L. R. n. 16 del 2004

2004 L.R. n. 16

**“Testo Unico delle disposizioni Regionali
in materia di Protezione Civile”**

art 5 (Volontariato di Protezione Civile)



L. R. n. 16 del 2004

Art. 3 Funzioni delle province

- 1. Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, le province provvedono:***
 - b) al coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile esistenti sul territorio provinciale, sulla base delle direttive regionali di cui all'articolo 4, comma 11, e limitatamente agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) raccordandosi con i comuni interessati dall'evento calamitoso e dandone comunicazione alla regione;***



Scuola Superiore di Protezione Civile



Chi fa che cosa

- ***I programmi di previsione e prevenzione***
 - **A livello nazionale: Dipartimento di P.C.**
 - **A livello regionale: Regioni**
 - **A livello provinciale: Province**



Chi fa che cosa

- ***I piani di emergenza***

- A livello nazionale: Dipartimento di P.C.
- A livello regionale: Regioni
- A livello provinciale: Province
- A livello comunale: Comune



Scuola Superiore di Protezione Civile



Chi fa che cosa

- ***Il sindaco è **AUTORITA'** comunale di protezione civile***
- Predisporre il PIANO COMUNALE d'emergenza
- Attiva il CENTRO OPERATIVO comunale d'emergenza C.O.C.
- Dispone gli interventi immediati in favore della popolazione
- Se non riesce ad intervenire con le proprie forze e risorse chiede aiuto al Prefetto e comunica al Presidente della Giunta Regionale



Chi fa che cosa

- ***Il Centro Operativo Comunale d'emergenza***

Si attiva attraverso le

“FUNZIONI DI SUPPORTO”

per tipologia di rischio, in funzione dell'emergenza in atto.

Conoscenza

*"Il mondo è nelle mani di coloro
che hanno il coraggio
di sognare e di correre
il rischio di vivere
i propri sogni"*

Paulo Coelho